



CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL

- Sede di Trento -

Il Presidente

Oggetto: Misure organizzative adottate a seguito della proroga dello stato di emergenza e in attuazione del d.l. 7 gennaio 2022, n. 21.

CONSIDERATO il rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19 di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020;

VISTO l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, che proroga lo stato di emergenza fino al 31 marzo 2022;

VISTO l'art. 3, comma 1, lett. b), n. 2 del d.l. 7 gennaio 2022, n. 21, che modifica l'art. 9 *sexies* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 d.l. in materia di misure di sicurezza, come segue:

“1) al comma 4, dopo le parole: «e ai giudici popolari» sono aggiunte le seguenti: «nonché ai difensori, ai consulenti, ai periti e agli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia»;

2) il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai testimoni e alle parti del processo.»;

3) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: «8-bis. L'assenza del difensore conseguente al mancato possesso o alla mancata esibizione della certificazione verde COVID-19 di cui al comma 1 non costituisce impossibilità di comparire per legittimo impedimento.»;

VISTE anche le ulteriori misure di sicurezza introdotte dal citato d.l. 7 gennaio 2022, n. 21, tra cui quelle previste dall'art. 1 (Estensione dell'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2) e dall'art. 3 (Estensione dell'impiego delle certificazioni verdi COVID-19);

VISTO il decreto del Presidente della Corte dei conti n. 341 del 31.12.2021, con il quale è stato disposto, tra l'altro, che:

“2. È altresì prorogata la sospensione, fino al suddetto termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, dell'obbligo di deposito presso la segreteria della Sezione dell'originale cartaceo o della copia cartacea conforme all'originale degli atti processuali previsto dall'art. 6, comma 3, del succitato decreto del Presidente della Corte dei conti n. 98 del 21 ottobre 2015.”;

CONSIDERATO che si rende necessario adeguare le misure di prevenzione e contenimento per lo svolgimento delle udienze in presenza, integrando quelle già previste nei decreti del Presidente della Sezione Giurisdizionale Trentino-Alto Adige del 23.06.2020, del 15.10.2020 e del 30.10.2020, al fine di garantire il massimo livello di protezione e l'adeguamento alle vigenti disposizioni;

DECRETA

1. Salvo diverse disposizioni che saranno, ove adottate, previamente comunicate alle parti, le udienze pubbliche avranno inizio alle ore 10,00 del giorno già fissato e i giudizi verranno chiamati seguendo l'ordine di ruolo, con un intervallo di tempo di circa 20 minuti l'uno dall'altro per i giudizi di responsabilità.
2. La sala udienze dovrà essere sottoposta a sanificazione prima e dopo l'udienza.
3. Sia le udienze pubbliche che le udienze camerale saranno svolte a porte chiuse e non saranno aperte al pubblico. Nella sala udienze sarà consentito l'accesso soltanto ai componenti del collegio, al Pubblico Ministero, al segretario d'udienza, ad un Carabiniere, ai difensori della causa e ai soggetti patrocinati, o comunque processualmente coinvolti nel giudizio, entro il limite massimo indicato nel Documento della valutazione dei rischi "RISCHIO BIOLOGICO DA PANDEMIA COVID-19", redatto dal Servizio prevenzione e sicurezza per la sede di via Mancini, n.8. I partecipanti all'udienza dovranno rispettare una distanza di almeno un metro l'uno dall'altro e indossare la mascherina protettiva prevista dalle vigenti disposizioni.
4. I Magistrati del collegio, il Pubblico Ministero, gli Avvocati ed il Segretario sono esonerati dall'uso della toga, fermo restando il necessario decoro nell'abbigliamento.
5. Il funzionario già a ciò preposto effettuerà il controllo presso l'aula di udienza sul rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza sanitaria introdotte dal d.l. 7 gennaio 2022, n. 21, citate in premessa, con riferimento alle diverse date di rispettiva entrata in vigore.
6. Anche nella parte antistante l'aula delle udienze dovranno essere evitati assembramenti di persone; pertanto, anche in tali spazi la permanenza degli avvocati e dei convenuti dovrà essere limitata al tempo strettamente necessario allo svolgimento dell'udienza a cui sono rispettivamente interessati.
7. Rimangono ferme le restanti disposizioni, adottate con i decreti del Presidente della Sezione sopra citati, in quanto compatibili.

Manda alla Segreteria di inviare il presente atto alla competente autorità sanitaria regionale e al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trento, e di provvedere alla relativa pubblicazione sul sito istituzionale della Corte dei conti.

Trento, 11 gennaio 2022

IL PRESIDENTE DI SEZIONE
Chiara Bersani
(firmato digitalmente)

